

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-1656 del 29/03/2017  |
| Oggetto                     | PROC. n. MO17A0013 CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE POZZO DA PERFORARE IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PER USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-1716 del 29/03/2017   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena   |
| Dirigente adottante         | GIOVANNI ROMPIANESI  |

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO: Procedimento MO17A0013 (ex 7467/S)**

**Ditta: GALLI SRL**

**CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA  
CON PROCEDURA SENPLIFICATA, MEDIANTE POZZO DA PERFORARE, PER  
USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO, IN COMUNE DI CASTELNUOVO  
RANGONE (MO)**

**REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 36**

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PRESO ATTO** che:

- con istanza in data 20.03.2017, registrata al protocollo n. PGMO/2017/5270 in pari data, il Sig. GALLI PAOLO, nato a Modena (MO) il 25.09.1964, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta GALLI srl, con sede a Castelnuovo Rangone (MO) (CAP 41051) in Via della Tecnica n. 10, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo da perforare, su terreno di sua proprietà, identificato sul foglio 20 mappale 455 del N.C.T. del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per uso "industriale" ed uso "antincendio";
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

**ACCERTATO** che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee;
- portata massima **1,00 l/s**;
- volume massimo **1.500,00 mc/anno**;
- le opere di derivazione sono ubicate nel Comune di Castelnuovo Rangone (MO), su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune, foglio 20 mappale 455, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X = 652963; Y = 935175;
- il prelievo ricade nel corpo idrico a rischio denominato "**CONOIDE TIEPIDO - libero**" - Codice: **0130ER-DQ1-CL** con stato quantitativo "**SCARSO**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- in base ai valori della subsidenza, della soggiacenza e del trend piezometrico si ricava una criticità tendenziale "**media**";
- in presenza di corpo idrico in stato quantitativo scarso e con criticità tendenziale media, la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**REPULSIONE**" (per cui la derivazione è compatibile solo con prescrizioni ed è subordinata ai risultati di monitoraggi specifici del sito);

**DATO ATTO** che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");
- con nota prot. N. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A. R. P. A. E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile solo se subordinata ai risultati di un monitoraggio del livello della falda acquifera intercettata, da effettuare almeno due volte all'anno per tre anni consecutivi, ed alle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VERIFICATO** che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa rientrano nelle tipologie d'uso "industriale" ed "igienico ed assimilati", di cui rispettivamente alla lettera c) ed alla lettera f), art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;
- non essendo la risorsa concessa quantificabile per tipologia d'uso, si applica il canone più elevato il cui importo, visto il quantitativo richiesto, corrisponde al minimo previsto per i prelievi da 501/3000 mc/anno (uso industriale);

**VERIFICATO**, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R: n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ATTESO**, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, pari ad una annualità del canone;
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

**RITENUTO**, pertanto che,

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata, ai sensi dell'art. 18 del R.R. n. 41/2001, e che la stessa, a norma dell'art. 36 comma 8) del medesimo R.R. e della DGR n. 787/2014, possa essere assentita fino al 31.12.2021, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**ATTESTATA** la regolarità del presente atto;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) **di autorizzare** la **Ditta GALLI srl - P.I. 02125770368**, con sede a Castelnuovo Rangone (MO) in Via della Tecnica n. 10, fatti salvi i diritti di terzi, **alla perforazione del pozzo** per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via della Tecnica, 10, che sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenenti **nell'allegato A**, parte integrante della presente determinazione;
- b) **di rilasciare** alla medesima Società **GALLI srl**, fatti salvi i diritti di terzi, **la concessione** per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelnuovo Rangone (MO), per uso "industriale" e per uso "antincendio", con una portata massima pari a **l/s 1,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 1.500,00 - Proc. MO17A0013 (ex 7467/S)**;
- c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

- e) di stabilire che **la concessione**, ai sensi dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **è valida fino al 31.12.2021**;
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
  - degli importi dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;
- i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- j) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- k) che, qualora il presente atto sia soggetto a registrazione fiscale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
- l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

IL DIRETTORE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI MODENA  
Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**